

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro X - Esecuzione Titolo II - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali

#### **Art. 655 Funzioni del pubblico ministero**

1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'[articolo 665](#) cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti.
2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.
4. Se per l'esecuzione di un provvedimento è necessaria l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorità competente; l'esecuzione è sospesa fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso dell'esecuzione.
5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'[articolo 97](#), senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.